



## Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	162	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)	
Norma di riferimento:	Articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132	
Numero di articoli:	8	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	3 giugno 2024	3 giugno 2024
annuncio:	11 giugno 2024	11 giugno 2024
assegnazione:	11 giugno 2024	11 giugno 2024
termine per l'espressione del parere:	1 luglio 2024	1 luglio 2024
Commissioni competenti:	Senato - 8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio, Senato - 10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	V Bilancio

### Presupposti normativi

Lo **schema di regolamento** in esame ([Atto Governo n. 162](#)) è stato adottato in base all'[articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132](#), che ha istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)** e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ([ISPRA](#)).

Precedentemente il Sistema delle Agenzie Ambientali coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Il Sistema istituito dalla legge 132/2016 ha costituito un Sistema a rete che unisce le singole componenti del preesistente Sistema. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale;
- monitoraggio dello stato dell'ambiente;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni;
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

L'**art. 14 della legge 132/2016**, che prevede disposizioni sul personale ispettivo, stabilisce che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo (comma 1). Con il previsto regolamento sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati (comma 2). Il regolamento

è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sulla base di uno schema di regolamento predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il contributo delle Agenzie di protezione ambientali territoriali (Agenzie) (commi 3 e 4).

Sulla base dell'iter procedimentale contemplato dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016, lo schema di regolamento in esame, predisposto dall'ISPRA, è stato approvato, in data 20 maggio 2019, dal Consiglio dei ministri in via preliminare. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto il testo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la quale, in data 1° agosto 2019, ha sancito l'[intesa](#). Il Consiglio di Stato, che si è espresso favorevolmente sullo schema di regolamento in parola, con [parere n. 1640](#), reso nell'adunanza del 6 ottobre 2020, ha precisato alcune osservazioni, le quali sono state integralmente recepite. A seguito del mutamento della compagine governativa, si è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto (già rilasciato in data 16 aprile 2020) e quest'ultimo ha provveduto in tale senso in data 2 novembre 2023.

## Contenuto

Lo schema di regolamento in esame ([A.G. 162](#)) consta di **8 articoli**, dedicati rispettivamente:

- alle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi (**art. 1**);
- ai titoli di studio del personale ispettivo (**art. 2**);
- alla formazione e all'aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi (**art. 3**);
- alle competenze del personale ispettivo (**art. 4**);
- ai principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva (**art. 5**);
- al codice etico (**art. 6**);
- alle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali (**art. 7**);
- alle disposizioni finali (**art. 8**).

Lo schema è completato da un **unico allegato** recante il "**Codice etico**", di 13 articoli, che elencano i comportamenti che ogni ispettore o uditore deve assumere al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o nocumento all'ente di appartenenza.

Di seguito sono illustrate le principali disposizioni contenute nell'atto in esame.

L'**art. 1**, che reca le modalità di **individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi**, stabilisce, al **comma 1** (la relazione illustrativa specifica che il seguente inserimento è in accoglimento di una osservazione al riguardo formulata dal [Consiglio di Stato](#)), che gli interventi ispettivi sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle Agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore. Si dispone, con il **comma 2**, l'individuazione, da parte di ISPRA e delle Agenzie, del personale incaricato degli interventi ispettivi tra i dipendenti in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai previsti titoli di studio e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività per:

- almeno sei mesi, per coloro in possesso dei titoli previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- almeno tre anni, per coloro che sono in possesso del titolo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Al **comma 3** si disciplina l'acquisizione della qualifica di ispettore, la cui selezione avviene a seguito di pubblicazione, sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie, di un apposito interpello interno.

La relazione illustrativa specifica che al fine di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con riferimento a tale comma, per un verso si è precisato che alla pubblicazione di tale interpello si provveda con cadenza periodica, con specificazione dei criteri per la valutazione dell'esperienza maturata; per altro verso si è eliminata la disposizione che rimandava ai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie la selezione anzidetta, in caso di esito infruttuoso dell'interpello.

Il **comma 4** specifica il percorso formativo del personale individuato all'esito della prevista selezione, che prevede anche l'affiancamento al personale in servizio, al termine del quale si acquisisce la qualifica di ispettore.

Individuazione  
personale  
ispettivo

Il **comma 5**, di cui la relazione illustrativa evidenzia l'inserimento in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, individua la cessazione della qualifica di ispettore.

I **commi 6 e 7** disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del responsabile interno che svolge compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'**art. 2**, in cui sono indicati i **titoli di studio** del **personale ispettivo**, al **comma 1** stabilisce che il personale ispettivo deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Titoli di studio

- diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche (conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509](#));

- laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifiche-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'università statale o altra università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;

- oppure il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.

Il **comma 2** stabilisce che il requisito previsto al comma 1 è soddisfatto anche a fronte del possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purché equipollente o equivalente a quelli indicati al comma 1 medesimo, secondo la normativa vigente.

L'**art. 3**, che disciplina la **formazione e aggiornamento** del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevede al **comma 1** che il Consiglio del SNPA disciplina le procedure e le modalità di formazione, anche presso enti accreditati, per il personale incaricato degli interventi ispettivi, nonché per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 132/2016. Il **comma 2** stabilisce che il SNPA garantisce l'aggiornamento almeno annuale del personale ispettivo.

Formazione e aggiornamento

L'**art. 4** disciplina, al **comma 1**, lo svolgimento delle **attività del personale** incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA (disciplinate dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016) e, al **comma 2**, prevede che il personale ispettivo possa svolgere le proprie funzioni ispettive solo nell'articolazione organizzativa prevista dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. Al **comma 3** (aggiunto secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato) si prevede l'articolazione in settori della qualifica di ispettore.

Competenze

L'**art. 5**, che reca i **principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva**, stabilisce, al **comma 1** (in accoglimento, come specificato dalla relazione illustrativa, delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato), che l'attività ispettiva è svolta in conformità alla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), che detta norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti nel presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dal SNPA. I criteri generali individuati in tale disposizione garantiscono l'omogeneità dell'attività ispettiva sull'intero territorio nazionale.

Principi e criteri generali dell'attività ispettiva

Il **comma 2** (che, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, accoglie le osservazioni del Consiglio di Stato), dispone che, per lo svolgimento di ogni attività ispettiva, l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, che, in attuazione del principio di rotazione, deve garantire che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

Il **comma 3**, al fine di garantire l'imparzialità dell'attività ispettiva, prevede la possibilità di sostituire un ispettore se il responsabile dell'articolazione organizzativa accerti situazioni, anche su segnalazione, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico previsto dall'Allegato 1, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Si stabilisce, inoltre, che il responsabile medesimo provveda alla sostituzione dell'ispettore anche nell'ipotesi in cui siano l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sull'attività ispettiva ovvero anche su segnalazione, ad accertare una delle situazioni innanzi descritte.

Il **comma 4** disciplina i casi in cui le situazioni previste al comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo la sua sostituzione da parte di ISPRA o delle Agenzie.

Il **comma 5** disciplina la segnalazione al responsabile dell'ISPRA o alle Agenzie, da parte dell'ispettore o del responsabile che ritenga di versare in una o più situazioni previste al comma 3.

I **commi 6 e 7** disciplinano l'avvio dell'attività ispettiva, disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia, d'ufficio, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonché a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Il **comma 8** dispone l'obbligo a carico del responsabile di individuare uno o più ispettori per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

I **commi 9, 10 e 11** prevedono le forme e le modalità per il riconoscimento del personale ispettivo presso i singoli siti o impianti, nonché la procedura di svolgimento delle attività ispettive, che consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo e che devono risultare coperte da riservatezza.

Il **comma 12** stabilisce (in accoglimento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, di un'osservazione del Consiglio di Stato), la possibilità da parte del responsabile dell'articolazione organizzativa di designare altro personale, diverso da quello ispettivo, rientrante nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e in possesso delle necessarie competenze tecniche, disciplinando i casi che non consentono l'esercizio imparziale della funzione prevista.

Il **comma 13** prevede l'ipotesi della auto-segnalazione, da parte del personale di supporto al responsabile.

Il **comma 14** dispone in merito all'accesso ai siti o agli impianti per il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di supporto, il soggetto destinatario dell'ispezione e i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario stesso.

Il **comma 15** disciplina la redazione del processo verbale a seguito dell'attività ispettiva.

Il **comma 16** prevede la facoltà di richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva l'esibizione di documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio e il diritto del soggetto destinatario dell'ispezione di ottenere copia del verbale ispettivo.

I **commi 17 e 18** prevedono l'obbligo, per il personale ispettivo, di trasmissione tempestiva degli atti di accertamento all'ente di appartenenza e di comunicazione dei risultati dell'ispezione al soggetto destinatario dell'ispezione.

L'**art. 6** stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di rispettare il **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici ([D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62](#)), e il Codice etico previsto all'Allegato 1.

Obblighi

L'**art. 7** disciplina, ai **commi 1 e 2**, le modalità di presentazione delle **segnalazioni**, consentite in forma singola o associata, **di illeciti ambientali** all'ISPRA e alle Agenzie, anche utilizzando il modulo disponibile sui loro siti istituzionali.

Segnalazione di illeciti ambientali

Sulla base di quanto dettato dal **comma 3**, si disciplina il contenuto delle segnalazioni, che, di regola e ove possibile, devono indicare determinati e specifici elementi.

Il **comma 4** (modificato, come segnalato dalla relazione illustrativa, per recepire quanto indicato dal Consiglio di Stato) prevede la possibilità di procedere con l'archiviazione, se le segnalazioni sono inadeguatamente documentate o altrimenti carenti, fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti.

Il **comma 5** reca la disciplina in merito alle segnalazioni anonime, che, in determinati casi, sono suscettibili di obbligatorie azioni ispettive da parte di ISPRA o delle Agenzie.

I **commi 6 e 7** disciplinano le forme di trasmissione delle segnalazioni ad ISPRA e alle Agenzie.

Il **comma 8** prevede (conformemente, secondo la relazione illustrativa, a quanto indicato dal Consiglio di Stato), che i dati sulle attività ispettive, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali, siano parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA, che (sempre in conformità a quanto osservato dal Consiglio di Stato), è pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie.

L'**art. 8** dispone, al **comma 1**, l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di propri **regolamenti interni** da parte di ISPRA e delle Agenzie.

Disposizioni finali

Il **comma 2** dispone l'individuazione da parte di ISPRA e delle Agenzie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, del personale incaricato degli interventi ispettivi, in appositi elenchi.

Il **comma 3** reca una norma di natura transitoria, in base alla quale, nelle more dell'effettuazione degli adempimenti previsti al comma 2, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**allegato 1**, che costituisce parte integrante dello schema in esame, disciplina il **Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**

Codice etico

(SNPA) incaricato degli interventi ispettivi. Tale codice, che risulta composto di 13 articoli, elenca i comportamenti del personale ispettivo da tenere per non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza.

In particolare, gli articoli da 1 a 3 individuano, rispettivamente, l'oggetto e l'ambito di applicazione, le finalità del provvedimento e i valori fondamentali dell'attività ispettiva (l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, i principi di onestà e integrità); l'art. 4 disciplina le condotte riguardanti il principio di imparzialità, mentre l'art. 5 disciplina le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi; l'art. 6 disciplina le condotte relative alla tutela della riservatezza e del segreto professionale e l'art. 7 reca previsioni sull'uso dei beni in dotazione; l'art. 10 disciplina i casi di incarichi di collaborazione e l'art. 11 la programmazione dell'attività; l'art. 12 specifica il principio di collaborazione e l'art. 13 l'ambito della corretta informazione.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alle materie **tutela dell'ambiente e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**, attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione.

**Senato: Dossier n. 297**

**Camera: Atti del Governo n. 162**

**17 giugno 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
Am0063